

ADR

L'ADR è un accordo elaborato per la UE dalla Commissione economica delle Nazioni Unite a Ginevra mediante il quale la maggior parte degli Stati europei hanno convenuto alcune regole comuni per il trasporto di merci pericolose su strada sul loro territorio e all'attraversamento delle frontiere.

La sigla ADR trova la sua giustificazione nelle parole chiave del titolo francese del testo: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

Attualmente, oltre i Paesi facenti parte della UE, aderiscono anche altre nazioni, quali, ad esempio, **Svizzera, Bielorussia e Macedonia**.

L'accordo in se stesso è breve e semplice; l'articolo chiave è l'articolo due secondo il quale si dispone che, ad eccezione di talune merci eccessivamente pericolose, le merci pericolose possono formare oggetto di un trasporto internazionale di veicoli stradali a condizione che:

l'imballaggio e l'etichettatura siano conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato A dell'accordo e la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio dei veicoli siano conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato B.

L'allegato A enumera le merci pericolose che possono essere oggetto del trasporto internazionale. Esso fissa anche le regole concernenti l'imballaggio, l'etichettatura, nonché la descrizione delle merci nel documento di trasporto; dell'applicazione delle regole dell'allegato A È responsabile il mittente.

L'allegato B fissa le regole applicabili ai veicoli ed alle operazioni di trasporto; dell'applicazione delle norme dell'allegato B È responsabile il vettore.

L'ADR È un accordo tra Stati, nessun'altra autorità centrale è incaricata della sua applicazione. In pratica, i controlli stradali sono effettuati dalle Parti Contraenti; se sono violate alcune norme le autorità nazionali possono perseguire i responsabili in funzione della legislazione interna.

L'ADR non prescrive alcuna sanzione. Nel nostro Paese il regime sanzionatorio è stabilito dall'art. 168 del Codice della Strada.

Il marginale 2002 classifica le merci pericolose nel seguente modo:

| CLASSE | MERCE PERICOLOSA |
|--------|---|
| 1 | Materie e oggetti esplosivi |
| 2 | Gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione |
| 3 | Materie liquidi infiammabili |
| 4.1 | Materie solide infiammabili |
| 4.2 | Materie soggette ad accensione spontanea |

AIRBANK srl

| | |
|------------|---|
| 4.3 | Materie che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili |
| 5.1 | Materie comburenti |
| 5.2 | Perossidi organici |
| 6.1 | Materie tossiche |
| 6.2 | Materie infettanti |
| 7 | Materie radioattive |
| 8 | Materie corrosive |
| 9 | Materie e oggetti pericolosi di altra natura |

E' di fondamentale importanza definire la corretta classificazione delle merci pericolose, in quanto da essa si determinano le norme per l'imballaggio e l'etichettatura, da essa si ottengono le indicazioni per la compilazione dei documenti di trasporto e non ultimo le informazioni necessarie per gestire una eventuale emergenza. La classificazione delle merci deve essere effettuata a cura e sotto la responsabilità del produttore, del mittente o del caricatore.

In base ai risultati delle prove di omologazione gli imballaggi vengono classificati ed "abilitati" al trasporto di alcune merci pericolose piuttosto che di altre; sull'imballaggio omologato il produttore deve apporre una marcatura che riporti sinteticamente tutti i dati tecnici che consentiranno all'utilizzatore e a chi controllerà il trasporto di avere visibilità dell' "abilitazione" dell'imballaggio.

Cosa significano i vari simboli che la compongono, nell'ordine in cui sono riportati:

1. simbolo "UN" cerchiato precede qualsiasi marcatura di imballaggi omologati
2. tipologia dell'imballaggio: un codice che definisce di che tipo di imballaggio si tratta
 es. nel caso di fusti metallici

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 fusto | 1 fusto |
| A in acciaio | A in acciaio |
| 1 con coperchio non asportabile | 2 con coperchio asportabile |
3. Packing Group: il gruppo a cui appartiene l'imballaggio e che lo "abilita" a contenere merci pericolose:
 X per gruppi di imballaggio I, II e III
 Y per gruppi di imballaggio II e III
 Z per gruppo di imballaggio III
4. massa lorda massima (in Kg) per la quale l'imballaggio destinato a contenere solidi è approvato
 Oppure massima densità, se superiore a 1.2, per la quale l'imballaggio destinato a contenere liquidi è approvato
5. lettera "S" per gli imballaggi destinati a contenere solidi oppure l'indicazione della pressione idraulica (in kPa) approvata per l'imballaggio destinato a contenere liquidi
6. anno di fabbricazione
7. indicazione dell'ente certificatore e della sua nazionalità
8. identificazione del fabbricante dell'imballaggio
9. identificazione del prodotto da parte del fabbricante